

REGOLAMENTO PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATO DEL COMUNE DI MONTELEPRE

Approvato con delibera della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 7 del 21 luglio 2015

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Definizione e finalità

1. Il Bilancio partecipato è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'ente nelle aree e nei settori nei quali il Comune ha competenza diretta.
2. Esso si propone quale strumento di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa locale, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali, e, da parte dell'amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio.
3. L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.
4. Il presente regolamento disciplina il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Comune di Montelepre.

Art. 2 - Ambiti tematici della partecipazione

1. Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute nel presente regolamento.
2. Il Sindaco e la Giunta comunale individuano annualmente, nel contesto del bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e l'entità delle risorse da

sottoporre alla procedura partecipata, sulla base delle risorse e delle politiche indicate dal Documento unico di programmazione (Dup).

Art. 3 - Avanti diritto alla partecipazione

1. La partecipazione è un diritto della popolazione. La possibilità di esprimere contributi e proposte è libera e riguarda sia le persone fisiche che le persone giuridiche, riconosciute e di fatto, mentre la valutazione dei contributi e delle proposte è riservata alle seguenti categorie:ù
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montelepre;
 - b) i cittadini residenti nel Comune di Montelepre, non ancora elettori, che abbiano compiuto i sedici anni di età;
 - c) gli stranieri e gli apolidi che abbiano compiuto sedici anni di età residenti nel Comune di Montelepre e iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni;
 - d) le associazioni, le ditte, le imprese, gli enti pubblici e privati e in generale tutti gli organismi di rappresentanza collettiva che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale.

Capo II

Procedura partecipata

Art. 4 - Fasi della partecipazione

1. Il procedimento del bilancio partecipato si struttura in tre fasi:
 - a) Informazione,
 - b) Consultazione,
 - c) Monitoraggio.

Art. 5 - Informazione

1. Costituisce il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione del percorso di partecipazione e dei materiali utili alla stesura del bilancio partecipato. La durata della fase di informazione non può essere inferiore a quindici giorni ed è pubblicizzata, nel sito istituzionale dell'Ente, con apposito avviso pubblico contenente l'indicazione delle attività di partecipazione, delle modalità di svolgimento e della tempistica ed ogni altra informazione utile a favorire la

partecipazione, compreso l'ammontare delle risorse destinate agli interventi decisi con il bilancio partecipato.

Art. 6 – Consultazione

1. Costituisce il secondo livello di partecipazione e ha una durata minima di trenta giorni in cui sono organizzati incontri pubblici e raccolti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, i contributi di ogni soggetto interessato. Le proposte raccolte, dopo una valutazione di fattibilità tecnica da parte dei responsabili di settore, saranno sottoposte alla valutazione della cittadinanza. Le proposte istruite positivamente dagli uffici verranno pubblicate sul sito internet del Comune per almeno dieci giorni e contestualmente verrà convocata l'Assemblea generale dei cittadini – presieduta dal presidente del Consiglio comunale – la quale si pronuncerà sulle proposte mediante voto palese. L'organizzazione dell'Assemblea e il suo svolgimento sono regolate dalle norme del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, ove compatibili.
2. Successivamente sarà predisposto dall'Assessore competente un documento della partecipazione, quale documentazione di tutto il processo partecipato, che sarà trasmesso alla Giunta comunale, che ne terrà conto nella proposta di bilancio.
3. La presentazione delle osservazioni, proposte e progetti dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:
 - o tramite consegna a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del proponente;
 - o tramite posta elettronica ordinaria ovvero certificata.
4. Le proposte, osservazioni e progetti presentate nei termini stabiliti nell'Avviso pubblico di cui al punto 2, sono verificate dai tavoli tecnici di approfondimento, composti dai responsabili degli uffici competenti in materia, dal Sindaco, dagli assessori e dalla conferenza dei capigruppo.
5. Le proposte, le osservazioni e i progetti verranno distinte in:
 - a) segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi agli uffici competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione;
 - b) interventi: opere o interventi di interesse di scala comunale che necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità.

Art. 7 – Monitoraggio

1. Costituisce il terzo livello di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di verificare l'attuazione delle proposte e gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali rispetto alle proposte avanzate. A tal fine, l'amministrazione favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e l'efficienza. Tutti i dati e le informazioni relativi al processo di partecipazione, compreso l'esito dei contributi presentati, nonché le modifiche apportate agli atti durante l'intero iter tecnico-amministrativo sono resi disponibili attraverso il sito internet del Comune, in una apposita sezione denominata "Bilancio partecipato". È prevista una verifica, con apposita relazione dell'Amministrazione, in occasione della successiva Assemblea generale dei cittadini.

Art. 8 – Verifica

1. È prevista una verifica, con apposita relazione dell'amministrazione (pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente con le stesse modalità dell'Avviso pubblico), al fine di consentire ai cittadini di interloquire sugli interventi "partecipati", in occasione della successiva Assemblea generale.

Art. 9 - Istituti e forme della partecipazione

1. L'Amministrazione comunale adotta le misure necessarie alla concreta attuazione di tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo.

Art. 10 - Azioni di promozione della partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale, sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale al fine di ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti.
2. L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel Bilancio annuale.

Capo III
Norme finali

Art. 11 – Risorse

1. L'Amministrazione comunale impegna le risorse necessarie per la gestione della procedura partecipata e dà conto dell'impiego delle risorse in un apposito paragrafo della relazione illustrativa al rendiconto.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dall'art. 82 dello Statuto comunale.